

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 275 pf 20-21 adottato nei confronti del Sig. Andrea ROANO e della società A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ROANO, tesserato in qualità di Allenatore per la società ASD Oleggio Sportiva Oleggio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver proferito plurime e reiterate espressioni discriminatorie nei confronti del Sig. Marco Pozzo al termine della gara *Oleggio Sportiva Oleggio – Stresa Sportiva* disputata in data 20.09.2020 ad Oleggio sia nei pressi della Tribuna del Campo Comunale Fortina Zanolli di Oleggio sia nel Bar sottostante la predetta Tribuna;

A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ROANO e dal Sig. Fernando Foglio, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Andrea ROANO, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina